

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) MARINARI            | Presidente                                                |
| (BO) BERTI ARNOALDI VELI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) MUCCIARONE          | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) PASQUARIELLO        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) D ATRI              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 20/11/2020

### FATTO

Il 22 ottobre 2015 la ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Lo ha estinto anticipatamente il 19 aprile 2018.

Nel ricorso del 18 maggio 2020, che richiama integralmente il reclamo del 17 febbraio 2020, respinto dall'intermediario, la ricorrente ha chiesto il rimborso di Euro 855,50 per commissioni di istruttoria e commissioni per l'attività di post-erogazione a favore della banca mandataria, commissioni per l'intermediario del credito e spese amministrative forfetarie e di notifica, parzialmente non dovute. Per quantificare la quota da rimborsare, la ricorrente ha applicato a tutti i costi il criterio del pro rata temporis

La ricorrente ha chiesto anche la corresponsione degli interessi legali maturati dall'estinzione del prestito e la refusione delle spese legali.

Nelle controdeduzioni trasmesse il 2 luglio 2020, l'intermediario ha chiesto il rigetto di tutte le richieste della cliente, osservando che la banca ha già rimborsato alla ricorrente quanto dovuto.

## **DIRITTO**

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della cliente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito dell'estinzione anticipata di quest'ultimo, in forza dell'articolo 125-sexies del T.U.B., che, in tal caso, attribuisce al consumatore il diritto a "una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito,

compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo

che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Venendo al caso di specie, sulla base dei principi richiamati, la ricorrente ha diritto alla restituzione parziale delle voci indicate in contratto come commissioni di istruttoria e commissioni per l’intermediario finanziario benché tali voci siano da considerarsi, secondo gli orientamenti di questo Arbitro, up front (in quanto costi previsti a fronte di attività da eseguirsi interamente entro la conclusione del contratto).

Pertanto, poiché si tratta di costi upfront, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la parte di costi non dovuta all’intermediario deve quantificarsi non secondo il criterio del pro rata temporis ma in base a quello della curva degli interessi. Pertanto la quota che deve essere rimborsata alla cliente è pari ad Euro 495,93.

Riguardo alle “spese amministrative forfetarie e spese di notifica”, la relativa clausola contrattuale include espressamente i costi della notifica e le spese postali: tali voci, secondo gli orientamenti di questo Arbitro, devono considerarsi recurring e il rimborso deve essere effettuato secondo il criterio pro rata temporis. La quota di tale costo da rimborsare alla cliente è pari ad Euro 46,67.

Pure è recurring la commissione per l’attività di post-erogazione a favore della Banca mandataria; l’importo da restituirsi al cliente, da calcolarsi secondo il pro rata temporis e dunque pari ad Euro 329,87, l’intermediario lo ha già portato in compensazione (con arrotondamento per eccesso) del debito residuo nel conteggio per l’estinzione anticipata.

Pertanto l’importo complessivo che l’intermediario deve restituire alla cliente per le voci esaminate è pari ad Euro 542,60.

Gli interessi legali sono dovuti dalla data del reclamo (ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta in conformità all’orientamento del Collegio di coordinamento (ABF, Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 542,60 (cinquecentoquarantadue/60), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI